

Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia istituito dall'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

art. 1 oggetto

art. 2 istituzione, tenuta e pubblicazione dell'Albo regionale

art. 3 requisiti per l'iscrizione

art. 4 modalità di iscrizione

art. 5 revisione e cancellazione dall'Albo regionale

art. 6 entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.

Art. 2
(Istituzione, tenuta e pubblicazione dell'Albo regionale)

1. L'Albo regionale è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali ed è tenuto e gestito con modalità telematiche dal Servizio competente in materia elettorale, di seguito denominato Servizio.
2. L'Albo regionale riporta i dati anagrafici dei Sindaci emeriti, la durata del mandato ed il relativo ente.
3. L'Albo regionale è pubblicato sul sito internet della Regione, nel Portale delle autonomie locali.

Art. 3
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Sono iscritti all'Albo regionale, previa richiesta, i sindaci cessati dalle funzioni che abbiano ricoperto la carica per almeno quattro anni, anche non consecutivamente, presso comuni compresi nel territorio regionale, e non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II, del codice penale.

Art. 4
(Modalità di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione è presentata al Servizio sulla base del modello approvato dal Direttore centrale competente in materia di autonomie locali e reso disponibile sul sito internet della Regione, nel Portale delle autonomie locali. La domanda di iscrizione è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. La domanda di iscrizione è assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo qualora dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).
3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta dal direttore del Servizio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Eventuali incompletezze sono comunicate al richiedente, che provvede a regolarizzarle entro quindici giorni.

Art. 5
(Revisione e cancellazione dall'Albo regionale)

1. Il Servizio verifica ogni cinque anni la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 in capo agli iscritti all'Albo regionale. A tale fine, gli iscritti trasmettono, su richiesta del Servizio, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

2. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, è disposta la cancellazione dall'Albo regionale.

3. La cancellazione è altresì disposta in qualsiasi momento qualora il Servizio accerti d'ufficio il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 3 ovvero su richiesta dell'interessato.

4. Gli iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare ogni cambiamento dei requisiti di cui all'articolo 3 nonché la variazione dei recapiti comunicati al momento dell'iscrizione.

5. Il Servizio accerta, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti sia in sede di richiesta di iscrizione che di verifica quinquennale della permanenza dei requisiti.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE